



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO "P I T A G O R A" - POLICORO**

Sede Centrale: Via Puglia n. 24 - 75025 POLICORO (MT)- Tel. 0835/972101-Fax 0835/972118
Sede Coordinata: P.zza Plebiscito,1-75020 ROTONDELLA (MT) Tel.0835/504195

CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

Anno Scolastico

2010-2011

**IPOTESI SOTTOSCRITTE il 23 novembre 2011, 18 gennaio 2011, 2
marzo 2011, in conformità alle vigenti disposizioni in materia**

CONTRATTO STIPULATO in data 7 aprile 2011

Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico **dott.ssa Bombina Carmela GIUDICE**

Per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: **prof.ssa Vincenza Maria Pia STIGLIANO**

prof. Vincenzo VITELLI

ass. tecn. sig.ra Concetta DATTOLI

Per la parte sindacale

FLC CGIL SCUOLA Assente

CISL Assente

UIL prof. Giovanni Mario AULETTA

SNALS Assente

O.S. GILDA GUNAMS ass. tecn Vito Ditaranto



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO "P I T A G O R A" - POLICORO**

Sede Centrale: Via Puglia n. 24 - 75025 POLICORO (MT)- Tel. 0835/972101-Fax 0835/972118
Sede Coordinata: P.zza Plebiscito,1-75020 ROTONDELLA (MT) Tel.0835/504195

Contratto integrativo d'Istituto Anno Scolastico 2010-2011

**Ipotesi sottoscritta il 2 marzo 2011
in conformità alle vigenti disposizioni in materia**

| | |
|---|---------------------------------------|
| Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico | dott.ssa Bombina Carmela GIUDICE |
| Per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: | prof.ssa Vincenza Maria Pia STIGLIANO |
| | prof. Vincenzo VITELLI |
| | ass. tecn. sig.ra Concetta DATTOLI |
| Per la parte sindacale | FLC CGIL SCUOLA Assente |
| | CISL Assente |
| | UIL prof. Giovanni Mario AULETTA |
| | SNALS Assente |
| | O.S. GILDA GUNAMS Assente |



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO "P I T A G O R A" - POLICORO**

Sede Centrale: Via Puglia n. 24 - 75025 POLICORO (MT)- Tel. 0835/972101-Fax 0835/972118
Sede Coordinata: P.zza Plebiscito,1-75020 ROTONDELLA (MT) Tel.0835/504195

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 02 marzo 2011 alle ore 16.30 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Pitagora" di Policoro (MT).

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, per il previsto parere, all'ARAN e al CNEL, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

| | |
|---|------------------------------------|
| Per la parte pubblica il Dirigente Scolastico | dott.ssa Bombina Giudice Carmela |
| Per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: | prof.ssa Vincenza Stigliano |
| | prof. Vincenzo Vitellp |
| | ass. tecn. sig.ra Concetta Dattoli |
| Per la parte sindacale | FLC CGIL SCUOLA |
| | CISL |
| | UIL prof. Giovanni Auletta |
| | SNALS |
| | O.S. GILDA GUNAMS |

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. Le disposizioni che seguono sono individuate nel pieno rispetto della normativa vigente, che declinano ed integrano.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2010-2011.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Gli effetti del presente protocollo decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Protocollo d'Intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
6. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o a seguito di richiesta da parte dei firmatari.
7. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'Intesa, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali.
8. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale del presente Protocollo nelle Bacheche sindacali della scuola e sul sito della scuola, di cui al successivo articolo 9 comma 1.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 Contrattazione integrativa a livello di scuola

- 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti

- 2) I soggetti della contrattazione sono: la delegazione di parte pubblica, i soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie e le OO.SS, firmatarie del CCNL dd. 29.11.2007.
- 3) La delegazione di parte pubblica è rappresentata dal Dirigente Scolastico (art. 9, tit. III, lett. a). Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale del proprio o di altri uffici dell'amministrazione appartenente a tutte le categorie professionali, mentre non è previsto l'istituto della delega. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confronto sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro: tali assistenti non hanno comunque diritto di parola.
- 4) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui all'art. 6 del CCNL dd. 29. 11. 2007, così come rivisitato a seguito del disposto del D.L.vo 150/2009 e circolare applicativa n.7 dd. 13.05.2010.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
5. Gli strumenti
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a) la contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007;
 - b) l'informazione preventiva e successiva viene garantita attraverso specifici e periodici incontri;
 - c) l'interpretazione autentica attraverso tentativi di risoluzione bonaria di eventuali controversie collettive.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;

- f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato al primo piano, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato al piano terra /Aula Magna; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo e tecnico, saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi sindacali

- 1) Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 2) I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3) Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 - Patrocinio ed accesso agli atti

- 1) La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29.11.2007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL Scuola cit.
- 2) Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che riguarda questi ultimi
- 3) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
- 4) La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

Art. 13 - Programmazione degli incontri

- 1) Entro il mese di settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico e la R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dall'art.6 del CCNL Scuola cit.
- 2) L'avviso di convocazione per le OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto scuola del 29.11.2007 sarà consegnato, ove presente, al terminale associativo specificatamente accreditato dalle medesime.
- 3) Qualora le parti ne ravvisino la necessità, al termine delle riunioni sarà redatto il verbale. Il verbale finale della sottoscrizione di accordo integrativo dovrà comunque essere redatto.

Art. 14 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

- 1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
- 2) Al di fuori dell'orario di lezione e al di fuori del proprio orario di servizio, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo, è consentito di comunicare con il Personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario dell'istituzione scolastica.
- 3) Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione, prevedendosi tuttavia che ciò non può comportare un aggravio di spese e di servizio.
- 4) Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita Bachecca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
- 5) Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
- 6) La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.

Art. 15 - Contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero

1. Il Capo d'Istituto, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i contingenti minimi di Personale A.T.A.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000, dall'apposito Allegato al CCNL Scuola 26/05/99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale del 08/10/99, si conviene che in caso di sciopero del Personale A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali:
 - n°1 Assistente Amministrativo,
 - n°1 collaboratore scolastico
 - predispersione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo:
 - il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
 - n°1 Assistente Amministrativo,
 - n°1 Collaboratore Scolastico.
3. Nella individuazione del personale da obbligare, Il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.
4. Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui al comma 2.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 4, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

6. Nel caso di eventuali scioperi, il Dirigente Scolastico mette a disposizione della R.S.U. e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.

Art. 16 - Documentazione e trasparenza

- 1) Il Dirigente scolastico mette a disposizione della R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi.
- 2) I prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola e delle R.S.U. della scuola.
- 3) Il personale portatore di interessi legittimi soggetti può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241/90.

Art. 17 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - DOCENTI

Art. 18 – Assegnazione dei docenti alle classi.

1. I docenti saranno assegnati alle classi sulla base dei seguenti criteri:
 - principio della continuità didattica;
 - professionalità e competenze sperimentate;
 - benessere degli alunni.
 - principio dei desiderata;
 - in caso di concorrenza di interesse, si applica la tabella dei trasferimenti d'ufficio per individuare l'avente diritto alla scelta.
2. Dopo le operazioni di conferma, si procede ad assegnare i docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico dell'Istituto in base ai seguenti criteri:
 - garanzia della eventuale continuità didattica;
 - considerazione delle opzioni e delle esigenze personali.
3. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta in base all'anzianità di servizio valutata a norma della tabella ministeriale sulla mobilità.
4. Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti, il D.S. può disporre una diversa assegnazione di una o più unità di personale per accertate incompatibilità ambientali.

Art. 19 - Orario delle lezioni –

1. L'orario delle lezioni deve rispondere ad esigenze didattiche.
2. Fatte salve tali esigenze, si potranno soddisfare richieste particolari dei singoli docenti, sia riguardo l'orario di entrata e di uscita sia riguardo il giorno libero.
3. In ogni caso, si dovrà curare l'equilibrio nell'assegnazione delle prime, delle ultime ore e delle ore di buco; si curerà a tal riguardo di non assegnare a nessuno più di 2 ore di buco nella giornata.
4. Si dovranno senz'altro soddisfare le esigenze tutelate da leggi come la 104, la legge sui congedi parentali, la legge 300 per quanto riguarda gli studenti lavoratori, nonché quanto previsto dai contratti dei docenti part-time.

Art. 20- Orario delle riunioni –

1. I docenti che in base alle riunioni dei consigli di classe abbiano un impegno di molto superiore alle 40 ore sono esonerati dal Dirigente Scolastico da alcune riunioni in modo che il loro impegno non superi 40 ore.
2. Le convocazioni delle riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe devono riportare l'orario previsto di inizio e fine dei lavori. Sarà cura del Dirigente Scolastico nel primo caso, e del Coordinatore del consiglio di classe nel secondo programmare i lavori in modo da rispettare la previsione.

Art. 21 - Criteri per l'attribuzione delle attività aggiuntive –

1. Qualsiasi incarico (per esempio: coordinamento del consiglio di classe, coordinamento di dipartimento, utilizzazione di personale per il miglioramento dell'offerta formativa, attuazione di progetti di qualsiasi tipo, prestazioni aggiuntive in genere) sarà assegnato previa dichiarazione di disponibilità e in caso di concorrenza di richieste si terrà conto dei seguenti criteri:
 - professionalità maturata coerente con l'incarico da assegnare;
 - rotazione degli incarichi;
 - anzianità;
 - quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti.
2. In caso di indisponibilità, dovendo procedere all'assegnazione d'ufficio, si farà ricorso nel conferimento degli incarichi, al meno graduato.
3. Si stabilisce che, in presenza di richiesta di più concorrenti, non possano conferirsi più di 3 incarichi allo stesso soggetto, fatte salve le referenze dei progetti didattici e gli incarichi delle figure di sistema.
4. Ogni incarico dovrà essere conferito con decreto nominativo in cui si specifica la durata, la modalità di svolgimento e il compenso lordo spettante.

Art. 22 – Aggiornamento

1. Qualora il collegio non si esprima diversamente, per ciascun corso di aggiornamento deliberato saranno obbligati alla frequenza i richiedenti e i volontari.

Art. 23 - Formazione

1. La formazione in servizio rappresenta una scelta di qualità strategica e va quindi favorita, soprattutto con l'organizzazione da parte del Dirigente scolastico dei corsi già progettati nel POF e da svolgere sotto la sua direzione all'interno dell'istituto con apposite lezioni frontali e mediante la produzione e fornitura di specifici materiali.
2. La richiesta e la programmazione della formazione deve partire dal personale interessato all'inizio di ogni anno scol.
3. L'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento va pubblicizzata e portata a conoscenza di tutto il personale della scuola con apposita circolare e controfirmata per conoscenza.

Art. 24 – Compensi

1. Prima di conferire qualsiasi incarico sono fissati i compensi relativi allo stesso.
2. Per gli incarichi e i relativi compensi (Vedi Tabelle Fondo di istituto).
3. I compensi per il personale di cui al punto 2 saranno liquidati facendo salvi i casi di non cumulabilità (art. 88 lett. f. CCNL 29/11/2007)

Art. 25 - Permessi brevi

1. Per poter fruire di permessi brevi, oltre a quanto previsto dal C.C.N.L. durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, il personale potrà scambiarsi le ore di lezione, tra docenti della stessa classe oppure tra docenti dell'Istituto purché lo scambio avvenga entro due mesi.
2. Il docente che chiede un permesso breve ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2006-2009 non deve documentare i motivi.
3. I permessi possono essere richiesti anche nella stessa giornata, previa autorizzazione conseguente all'organizzazione del servizio; devono essere recuperati entro due mesi dalla fruizione, prioritariamente in supplenze brevi o nello svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio.
4. La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art. 26 - Permessi retribuiti

1. Per i permessi retribuiti si rimanda a quanto stabilito dal C.C.N.L. 2006/09.

Art. 27 - Flessibilità oraria individuale

1. Un docente può chiedere al Dirigente Scolastico di scambiare le ore di lezione con un altro docente della stessa classe anche per motivi personali e non didattici.
2. Le ore da scambiare, sino ad un massimo di 10 in un anno, devono essere recuperate entro un mese.
3. Costituzione **Banca delle ore**. Ogni docente che lo chiede può essere titolare di un conto in ore di lavoro che può essere alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento nella propria classe per supplenze o altro, di cui il lavoratore non chiede il compenso. Il credito può essere utilizzato a richiesta dal docente, e su autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per permessi brevi, per recuperare eventuali ritardi, per ferie. Nel caso il docente maturi più ore senza riuscire a fruire dei permessi brevi, ferie o recuperi queste ore saranno retribuite come attività funzionali all'insegnamento.

Art. 28 – Supplenze

1. La sostituzione avviene nelle ore non impegnate in attività programmate dal Collegio dei docenti sia per recupero che per ampliamento dell'offerta formativa;
2. La sostituzione avviene in orario di servizio determinato ad inizio d'anno e nella classe di assegnazione con adattamenti diversi solo per casi eccezionali e con la disponibilità da parte degli interessati;
3. La sostituzione si attua secondo i seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti:
 - Docente con orario completamente a disposizione;
 - Docente che deve recuperare un permesso orario o un ritardo;
 - Docenti a disposizione della stessa disciplina;
 - Docenti a disposizione di altre discipline;
 - Docenti a disposizione dello stesso corso;
 - Docenti che abbiano dato la disponibilità programmata alle supplenze;
 - Docenti con meno ore retribuite.
4. Nell'impossibilità di attuare una delle precedenti ipotesi, si farà ricorso alla disponibilità dell'insegnante di sostegno all'interno della classe e dei docenti di compresenza.
5. Non si possono effettuare supplenze nelle ore di contemporaneità utilizzate per progetti approvati dal Collegio.
6. I docenti di sostegno non possono effettuare sostituzioni in altre classi nelle ore di "contemporaneità" con gli altri docenti quando è presente l'allievo a loro affidato.
7. In casi eccezionali il D.S. può chiedere a qualsiasi docente la disponibilità ad effettuare la supplenza.

Art. 29 – Ferie

1. Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall'art. 13 del CCNL 2006-2009 presenta la richiesta al Dirigente Scolastico 3 giorni prima del periodo chiesto.
2. Il Dirigente Scolastico entro 1 giorno comunica se concede o meno e indicando i motivi dell'eventuale diniego.
3. In presenza di più richieste per lo stesso periodo il Dirigente Scolastico dà priorità:
 - al docente che non ha mai fruito di ferie durante l'a.s. corrente;
 - al docente più anziano.

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
FUNZIONI STRUMENTALI PERSONALE DOCENTE

Art. 30 - Funzioni strumentali al POF

1. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di assegnare le seguenti funzioni strumentali al POF:
 - AREA 1 Funzione Strumentale per la Gestione del Piano dell'Offerta Formativa;
 - AREA 2 Funzione Strumentale per il Sostegno al lavoro dei Docenti
 - AREA 3 Funzione Strumentale per gli Interventi e i Servizi per gli Studenti
 - AREA 4 Funzione Strumentale per tutte le sopra citate attività per la sede coordinata di Rotondella
2. Il Collegio ha individuato i requisiti professionali necessari per l'accesso a ciascuna delle funzioni ed ha valutato le richieste dei docenti, corredate dai relativi curricula, per l'individuazione delle 4 funzioni strumentali al POF.
3. Per il corrente anno scolastico 2010/2011 alle 4 Funzioni Strumentali attivate dal Collegio dei Docenti si stabiliscono i seguenti compensi annui: €. 2.702,81 lordo dipendente ciascuno, per un totale di €. 10.811,24.

TITOLO QUARTO – PERSONALE A.T.A.

Art. 31 – Informativa criteri di assegnazione del personale ATA alla sede coordinata

1. Il personale ATA (profilo Collaboratore Scolastico) viene assegnato alla sede coordinata innanzitutto cercando di assicurare la massima efficacia ed efficienza del servizio in base alle professionalità e alle attitudini di ognuno. Qualora sia possibile, sempre assicurando efficacia ed efficienza al servizio, si terrà conto delle preferenze degli interessati.
2. Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanto descritto al precedente comma 1, il personale ATA viene assegnato applicando il seguente principio:
 - a. graduatoria

Organizzazione del lavoro e dell'orario del personale A.T.A.

Art. 32 - Orario di lavoro

1. Si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane.
2. Il numero di ore complessive giornaliere tra orario ordinario e straordinario non deve, di norma, superare le 9 ore.
3. La disponibilità del personale ATA ad assicurare l'apertura dell'Istituzione Scolastica oltre le 9 ore va considerata oltre che attività aggiuntiva estensiva, anche attività intensiva.
4. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
5. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane consecutive.
6. Tale organizzazione può essere effettuata solo previa disponibilità del personale interessato.
7. Le ore prestate, eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate, sono retribuite con il Fondo di Istituto o a richiesta del dipendente recuperate, compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, entro il mese successivo.

Art. 33 - Orario di lavoro articolato su 5 gg.

1. L'Orario di lavoro dei collaboratori scolastici in servizio nella scuola è articolato su 5 gg con giorno libero;
2. Compatibilmente con le esigenze didattiche di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potrà articolarsi in modo flessibile anche su 5 giorni con tre rientri pomeridiani di 2 ore ciascuno.
3. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere conto delle esigenze di servizio.
4. Il giorno libero feriale s'intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale.
5. Parimenti il mancato rientro per i motivi di cui al punto 3 non produce debito di servizio a carico del dipendente.

Art. 34 – Flessibilità

La flessibilità dell'orario è permessa se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali), salvo comprovate esigenze, si osserva per tutto il Personale ATA il seguente orario: 8.00-14.00.

Art. 35 - Servizi minimi in caso di Sciopero

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge 146/90, dall'apposito allegato del CCNI 26/5/99, dall'accordo integrativo nazionale dell'8/10/99, in caso di sciopero del Personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 - svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amm.vo, n. 1 Assistente Tecnico e n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei: Direttore SGA, Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero. A tal fine il Dirigente Scolastico utilizzerà prioritariamente personale anche della sede coordinata che non ha partecipato allo sciopero. In caso di adesione totale, l'individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione.
3. I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 36 – Sostituzione colleghi assenti

1. In caso di assenza per malattia, la sostituzione verrà fatta a rotazione da altro personale della stessa categoria in servizio, che abbia dato la propria disponibilità, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo fino ad un massimo di 10 ore cadauno, a condizione che non vengano superati i 30 gg di assenza.
2. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.

Art. 37 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali si stabilisce la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive e in alcune giornate di sabato nel periodo luglio/agosto 2011.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale e alla RSU.
3. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro con:
 - a. giorni di ferie o festività soppresse;
 - b. recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica, se autorizzati.
4. Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni:
 - 24 e 31 dicembre 2010, Sabato antecedente la Pasqua e i Sabati nel periodo di Luglio/Agosto 2011 (dopo gli esami di Stato fino al 20 agosto).

Art. 38 - Permessi brevi

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore SGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.
5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio.
6. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (consiglio di classe, consiglio di istituto ecc.) dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e andranno a decurtare eventuali permessi.

Art. 39 – Ritardi

1. Si intende ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore ad 1 ora.
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il Direttore SGA.
3. I ritardi, ripetuti per più di 3 volte senza giustificato motivo, costituiscono oggetto di misure disciplinari previste dall'art. 93 e seguenti del C.C.N.L del 29/11/2007.

Art. 40 – Modalità per la fruizione delle Ferie per il personale ATA

1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale si procederà alla redazione del piano annuale delle ferie.
Per il personale in servizio a tempo indeterminato devono essere usufruiti entro il 31 agosto almeno 27 giorni di ferie di cui 15 continuativi, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo di n. 5 giorni entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Per il personale a tempo determinato e per il personale in uscita tutte le ferie maturate dovranno essere godute entro il 31 agosto.
2. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima.
I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi art. 61 c. 1).
3. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere fruiti nel periodo 1-7 al 31-8. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 10 Giugno di ogni anno, con risposta da parte dell' amministrazione entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1.7 al 31.8 sarà di n. 2 Collaboratori Scolastici e dell' Assistente Amministrativo oppure del DSGA. Durante la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i Collaboratori Scolastici il servizio minimo sarà di n. 1 unità.
4. Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggiori carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a quanto contenuto nei punti precedenti.
5. L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

Art. 41 – Permessi per motivi familiari o personali

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti 3 giorni prima. Per casi imprevisi il DS vaglierà caso per caso.
2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedono di poter usufruire nello stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo tra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'Assistente Amministrativo ricevente.

Art. 42 – Crediti di lavoro

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
2. Le ore per attività aggiuntive estensive non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze di servizio eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
3. Qualora per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive estensive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi, di norma, in periodi come sopra indicati (vedi Ferie).

Art. 43 – Attività aggiuntive

1. Costituiscono attività aggiuntive intensive quelle svolte dal Personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro (attività estensive), ma anche quelle richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal profilo ricoperto (attività intensive) concordate nell'Assemblea ATA.

Tali attività consistono in:

- Elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
- Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola – lavoro);
- Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, (collegi, programmazione, elezioni, consigli di istituto, riunioni varie) ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
- Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
- Sostituzione del personale assente.

2. Le attività aggiuntive estensive, quantificate per unità oraria, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite possono essere compensate con recupero orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva.

3. Le ore di lavoro straordinario devono essere concordate preventivamente con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed autorizzate con atto formale dallo stesso. Le ore, che non possono essere retribuite, saranno recuperate con ore libere entro il mese successivo.

4. L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive non può di norma superare le 9 ore.

5. Per il personale A.T.A. vengono riconosciute come attività aggiuntive intensive da compensare con il Fondo di Istituto n. 30 ore .

6. Le attività intensive per i Collaboratori scolastici tendono a compensare i maggiori carichi di lavoro derivanti dalla sostituzione dei colleghi assenti.

L'ammontare complessivo dell'attività intensiva è stabilito in 690 ore annue in ragione di 30 ore per ogni unità lavorativa; tale ammontare orario verrà distribuito tra il personale che si dichiarerà disponibile e che effettivamente, in caso di necessità, effettuerà lavoro intensivo come definito sopra.

1. Il compenso accessorio legato all'intensificazione è rapportato all'effettiva presenza e viene decurtato di 1/12 per ogni mese di assenza.

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE A.T.A.

Art. 44 - Assegnazione incarichi specifici-criteri

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore S.G.A., conferirà gli incarichi di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. – 29/11/2007.

1. Il personale esonerato per motivi di salute dall'espletamento di specifiche mansioni, non può accedere ad incarichi specifici per quelle mansioni per cui è stato esonerato.

2. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Competenza maturata coerente con l'incarico da assegnare;
- b) Disponibilità a svolgere diligentemente il lavoro
- c) Rotazione degli incarichi.

3. I suddetti criteri costituiscono una scala di priorità.

DETERMINAZIONE RISORSE

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si individuano i seguenti incarichi specifici:

PER I SERVIZI TECNICI N. 2 UNITÀ.

- Supporto tecnologico con l'Ufficio tecnico – Piccola manutenzione
- Supporto tecnologico laboratori – Piccola manutenzione.

PER I SERVIZI AUSILIARI

N. 6 UNITÀ con incarico specifico

- Supporto e coordinamento dei servizi ausiliari, servizi esterni

TITOLO QUINTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 45 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

2. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 46 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 2322,25, per il quale si attingerà al Fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 47 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a € 928,90, gravante sul Fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO SESTO -MODALITÀ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CAPO I

Criteria generali di ripartizione delle risorse del fondo dell'Istituzione Scolastica.

Art. 48 - Destinatari del fondo

1. Il fondo di istituto è destinato a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
2. L'accesso al fondo per il personale docente avviene anche per la partecipazione alle varie commissioni. Ciascun docente non può, comunque, avere più di tre incarichi di lavoro solo a seguito di indisponibilità di altri può essere presente in altre commissioni o progetti.

Art. 49 - Finalizzazione del fondo

1. Il fondo di istituto è finalizzato a migliorare l'efficacia del servizio scolastico attraverso la valorizzazione delle competenze professionali del personale docente ed ATA. In particolare, sono retribuite con il F. I.:
 - le attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento e quelle di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, del personale docente;
 - le attività aggiuntive, estensive ed intensive, del personale ATA.

Art. 50 - Composizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica è stato calcolato in base ai parametri contrattuali del CCNL 29/11/2007(artt. 84 e 85) e della Circolare Ministeriale 9245 del 21/09/2010 e secondo i parametri dell'Intesa tra il MIUR e le OO.SS. del 18/05/2010.

Art. 51 - Ripartizione del fondo comune

1. Si conviene che le risorse del fondo d'Istituto siano ripartite:
- alle diverse professionalità secondo i seguenti criteri generali.;
Diverse Professionalità (Docenti, personale ATA)

PERSONALE DOCENTE

Collaboratori capi d'istituto

L'individuazione sarà effettuata da parte del Dirigente scolastico.

Funzioni strumentali all'offerta formativa

Sarà seguita la procedura prevista dall'art. 37 del CCNI 31.08.1999

Referenti e commissioni

Saranno individuati in sede di Collegio dei docenti.

Formazione, tutorato tirocinanti e docenti neoassunti

L'assegnazione dell'incarico sarà effettuata a seguito di precisa dichiarazione di disponibilità

Utilizzo su progetti

L'utilizzo sui progetti e sulle attività specifiche avverrà sulla base dei sottoelencati criteri.

1. Nuovi progetti:

- accertata disponibilità**,
criterio che, in caso di concorrenza, dovrà essere integrato, in ordine di elencazione, dai criteri:
- possesso dei requisiti previsti**,
- impegno pluriennale**,
- non cumulabilità di incarichi**,
- rotazione**,

2. Progetti già avviati:

- accertata disponibilità per continuità**

in caso di mancata disponibilità per continuità i criteri saranno quelli già previsti al punto 1.

PERSONALE ATA

Incarichi specifici

Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Direttore S.G.A individuerà i servizi per i quali si renda necessario attivare gli incarichi specifici.

Utilizzo su progetti

- accertata disponibilità**,
criterio che, in caso di concorrenza, dovrà essere integrato, in ordine di elencazione, dai criteri:
- possesso dei requisiti previsti**,
- rotazione**.

CAPO II

Retribuzione delle attività aggiuntive.

Art. 52 - Criteri per la retribuzione delle attività aggiuntive

1. Per la retribuzione delle attività aggiuntive per il personale docente ed ATA, previste dal POF, a carico del fondo comune dell'istituzione scolastica, si fa riferimento alle tabelle retributive N. 5 e N. 6 del CCNL 2006/2009.
2. Per la retribuzione delle attività da compensare con altre risorse provenienti dallo Stato, dalla Comunità Europea o da Enti Pubblici e privati, si farà riferimento alle norme previste dai progetti cui i fondi sono attribuiti.

Art. 53 - Collaboratori del Dirigente Scolastico

1. Il compenso da destinare ai due collaboratori continuativi del Dirigente Scolastico è di n. 200 ore al collaboratore vicario e di 150 ore al secondo collaboratore. Gli stessi potranno accedere anche al fondo d'Istituto nel caso in cui saranno impegnati in attività non pertinenti alle funzioni di collaboratori.

Art. 54 - Attività di pratica sportiva

1. L'attività di pratica sportiva verrà retribuita nella misura oraria, secondo quanto previsto dall'art. 87 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e tenuto conto dell'assegnazione destinata a questa Scuola.
2. L'Istituto ha attivato il Progetto di avviamento alla pratica sportiva, prevedendo una spesa di €. 6.000. Sarà realizzato da 2 docenti di Educazione Fisica a t.i. dell'Istituto e si attende dal Ministero la comunicazione dell'assegnazione della risorsa finanziaria.

Art. 55 - Ripartizione degli incarichi

1. Nell'attribuire gli incarichi per le attività aggiuntive, sia al personale docente che al personale ATA, si avrà cura di evitare il cumulo di più di tre incarichi sulla stessa persona, fatto salvo quanto previsto sopra dal presente contratto.

Art.56 - Lettera di incarico

1. Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato:

- il tipo di attività e gli impegni conseguiti;
- le modalità di certificazione dell'attività;
- le ore di presumibile impegno.
- il costo orario secondo le tabelle 5 e 6 del CCNL del 2007.

Art. 57 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi a carico del fondo saranno liquidati entro il 31 agosto dell'anno scolastico in cui sono svolte le attività, con comunicazione alle RSU.

Art. 58 - Informazione, monitoraggio e verifica

1. Il Dirigente Scolastico fornirà alle RSU:

- l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica;
- l'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti.

2. Le parti concordano di verificare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

TITOLO SETTIMO

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 59 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile, a domanda, per sei ore settimanali, fino a completamento delle 24 ore, per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 60 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 61 – Prestazioni aggiuntive (intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. turnazione
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO OTTAVO

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 62 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c. stanziamenti previsti per le ore eccedenti
- d. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- e. residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
- f. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, progetti od altro

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 184.679,91 (Irdo Stato)

Art. 63 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- | | |
|--|-------------|
| a. Progetti (MIUR – Area a rischio) | € 18.604,80 |
| b. Funzioni strumentali al POF | € 11.910,34 |
| c. Incarichi specifici del personale ATA | € 6.165,30 |

Art. 64 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 65 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. È istituito un fondo di riserva per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili.
3. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 66 – DETERMINAZIONE RISORSE

(Comunicazione del M.I.U.R., prot. n° 9245 del 21/09/10 avente per oggetto "A.S. 2010-2011 – Assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 87 (attività complementari di educazione fisica), 30 (ore eccedenti sostituzioni di colleghi assenti) determinato in €. 133.091,87 e prot. 11390 del 25.11.2010 avente per oggetto "A.S. 2010/2011 – Integrazione assegnazione del F.I.S. per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti), per gli Istituti di Istruzione secondaria superiore" – determinato in € 12.753,23 per un totale di € 145.845,10.

Dall'importo di € 145.845,10 bisogna defalcare la somma di € 3.337,74 per ore eccedenti, su segnalazione dei Revisori dei conti di cui al Verbale n. 2010/005 del 20.12.2010, per cui la risorsa finanziaria da contrattare assegnata dal MIUR è di € 142.507,36.

Modalità di calcolo del Budget riferite ai singoli istituti contrattuali:

Budget FIS (art. 85 CCNL 29/11/07)

- n° 2 punti di erogazione;
- n° 53 docenti di scuola secondaria di secondo grado;
- n° 10 docenti di sostegno;
- n° 24 unità di personale ATA .

Le risorse finanziarie oggetto di Contrattazione di Istituto per l'a.s. 2010/11 sono complessivamente quantificate come segue:

| Descrizione | Lordo stato |
|--|-------------------|
| Fondo d'Istituto | 124.431,64 |
| Funzioni Strumentali | 11.910,34 |
| Incarichi Specifici | 6.165,38 |
| Progetti area a rischio | 18.604,80 |
| Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | 7.780,95 |
| FIS (economie anni precedenti) | 25.202,29 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 194.095,40 |

Art. 67 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità della presente ipotesi di contratto e dell'art. 88 del CCNL, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO

| TIPOLOGIA | N. DI INCARICHI | N.° DI ORE |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Collaboratori del dirigente | | |
| - Collaboratore Vicario | 1 | 200 |
| - Secondo Collaboratore | 1 | 150 |
| Totale | 2 | 350 |

b. SUPPORTO ALLA DIDATTICA E AL MODELLO ORGANIZZATIVO

| | | |
|---|-------|-----|
| Figura di presidio alla sede Coordinata di Rotondella | 1 | 150 |
| Responsabile SPP | 1 | 100 |
| Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP | 4x10 | 40 |
| Coordinatori consigli di classe. | 24x15 | 360 |
| Segretari consigli di classe | 24x10 | 240 |
| Coordinatori consigli delle quinte classi | 5x18 | 90 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| Segretari consigli delle quinte classi | 5x12 | 60 |
| Responsabili dei laboratori | 23x10 | 230 |
| Responsabile biblioteca Policoro | 1x80 | 80 |
| Responsabile biblioteca Rotondella | 1x10 | 10 |
| Referente gruppo H | 1x20 | 20 |
| Referente scambi culturali ed attività europeistiche | 1x30 | 30 |
| Commissione Viaggi | 4x10 | 40 |
| Commissione per l'orientamento | 3x10 | 30 |
| Referente sito web | 1x80 | 80 |
| Referenti per l'educazione alla salute/ambiente | 2x20 | 40 |
| Referente per la matematica | 1x10 | 10 |
| Organo di garanzia | 2x10 | 20 |
| Sostegno agli alunni stranieri | 1x20 | 20 |
| E-twinning | 1x20 | 20 |
| Referente CLIL | 1x10 | 10 |
| Consigliera di parità | 1x20 | 20 |
| Nucleo di autovalutazione d'Istituto | 3x20 | 60 |
| Commissione oraria | 6x10 | 60 |
| Commissione tecnica | 3x10 | 30 |
| Commissione inventario | 3x40 | 120 |
| Totale ore | | 1.970 |

c. PROGETTI E ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NON CURRICOLARE:

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| progetto | Laboratorio Di Produzione Teatrale "O' Tiatr" | € 12030,00 |
| progetto | Voci dall'IPSIA | € 5.626,48. |
| progetto | Energia Pulita | € 3.954,46 |
| progetto | Paesi, culture e religioni del mondo | € 2.322,25 |
| Totale FIS Docenti | | € 23.924,73 |

Funzioni strumentali art. 33 del CCNL 2006/09

E' il Collegio dei docenti a designare tali figure per le sotto specificate aree di cui si riporta il prospetto riepilogativo dei compensi:

| Area | Importo |
|---------------|--------------------|
| Area n° 1 | €. 2.977,58 |
| Area n° 2 | €. 2.977,58 |
| Area n° 3 | €. 2.977,58 |
| Area n° 4 | €. 2.977,58 |
| Totale | €.11.910,32 |

Altri finanziamenti (Progetti regionali ecc.....)

Progetto "**Area a rischio**" :

"PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA " - €18.604,80

**PIANO DELLE ATTIVITÀ A CARICO DEL FONDO D'ISTITUTO PERSONALE A.T.A
ASSEGNAZIONE DELLE "PRESTAZIONI AGGIUNTIVE"**

| Assistenti Amministrativi | | |
|---|---------------|------------|
| TIPOLOGIA | N. DI ADDETTI | N. DI ORE |
| Assistenza al personale per inquadramento, ricostruzione carriera, pensione, fondi Espero | 1 | 30 |
| PEI ed alunni diversamente abili | 1 | 30 |
| Pratiche alunni stranieri | 1 | 30 |
| Controllo e monitoraggio corsi e progetti POF - Graduatorie | 1 | 30 |
| Riordino archivi e scarti atti | 1 | 30 |
| TOTALE | 5 | 150 |

| Assistenti Tecnici | | |
|---------------------------------|---------------|------------|
| TIPOLOGIA | N. DI ADDETTI | N. DI ORE |
| Coordinamento di più laboratori | 1 | 30 |
| Subconsegnatario materiale | 6 | 180 |
| TOTALE | 7 | 210 |

| Collaboratori scolastici | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| TIPOLOGIA | N. DI ADDETTI | N. DI ORE |
| Sostituzione colleghi assenti | 7 | 270 |

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Cura e pulizia spazi esterni | 2 | 60 |
| TOTALE | 9 | 330 |

**RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
(COMPENSIVO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO DELLO STATO E DELL'IRAP)**

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| PERSONALE DOCENTE | |
| PROGETTI NELL' AMBITO DEL POF | € 23.924,73 |
| CORSI DI RECUPERO | € 30.000,00 |
| ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO | € 45.748,32 |
| PROGETTO AREA A RISCHIO | € 18.604,80 |
| COLLABORATORI DEL DS | € 8.127,88 |
| FUNZIONI STRUMENTALI | € 11.910,32 |
| TOTALE | € 138.316,07 |

| | |
|---|-------------|
| PERSONALE ATA | |
| INCARICHI SPECIFICI ATA | € 6.165,38 |
| PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA | € 12.400,82 |
| COMPENSO SOSTITUITO DSGA E QUOTA VARIABILE DELL'INDENNITÀ DI DIREZIONE DSGA | € 4.576,56* |
| TOTALE | € 23.142,16 |

* di cui € 515,94 compenso sostituito DSGA per 30 giorni.

| | |
|-------------------------|--------------|
| ATTIVITÀ DA PROGRAMMARE | € 32.636,57 |
| TOTALE | € 194.095,40 |

Art. 68 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 69- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 70- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 38, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 72 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60% di quanto previsto inizialmente.



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E
L'ARTIGIANATO "P I T A G O R A" - POLICORO**

Sede Centrale: Via Puglia n. 24 - 75025 POLICORO (MT)- Tel. 0835/972101-Fax 0835/972118
Sede Coordinata: P.zza Plebiscito,1-75020 ROTONDELLA (MT) Tel.0835/504195

Parametri

- **Punti di erogazione:** 2
- Organico di diritto docenti: 53 + n° 10 docenti di sostegno
- Organico di diritto ATA: 24
- Personale ATA: Ex LSU n.CO.CO.CO. n.==_
- Docenti di educazione fisica in organico di diritto:(di cui n. =_coordinat. Prov.le)

Risorse

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2010/2011, sono determinate come segue:

| | Risorse anno scolastico 20102011 1(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) |
|--|---|
| Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. I della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) | € 124.431,64 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 11.910,34 |
| Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. I della sequenza contrattuale personale ATA_25/7/2008) | € 6.165,38 |
| Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL_29/11/2007) | € 18.604,80 |
| Ulteriori finanziamenti percorsi di recupero quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) | € 7.780,95* |
| Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art._6, comma 2, _ lettera _I)_CCNL_29/11/2007) | € 0.00 |
| TOTALE | € 168.893,11 |
| Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 25.202,29** |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 194.095,40 |

* nota del MIUR prot. 9242 del 21-9-2010

** Nella contrattazione d'Istituto per l'a.s. 2009-2010 erano state accantonate per attività da programmare € 30.220,52. Con verbale n°7 del 13-7-2010 delle RSU sono

state assegnate 220 ore aggiuntive al personale docente per € 5.108,60 e n° 256 ore aggiuntive al personale ATA per € 4.899,64 per un totale di € 10.008,24 e successivamente la spesa è stata deliberata dal Consiglio d'Istituto nella seduta n° 5 del

30-8-2010. Alle economie 2009-2010 delle attività da programmare € 20.212,28 bisogna aggiungere € 4.990,01 per economie residuati da corsi di recupero.

FINALIZZAZIONI

Personale docente:

| | Risorse anno scolastico 2010/2011 (comprehensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) |
|--|---|
| Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) | € 30.000,00 |
| Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) | € 45.748,32 |
| Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera o CCNL 29/11/2007) | € 8.127,88 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 23.924,73 |
| Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 11.910,34 |
| Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) | € 18.604,80 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| <u>TOTALE COMPLESSIVO</u> | <u>€138.316,07</u> |

Personale ATA:

| | Risorse anno scolastico 2010/2011 (comprehensive degli oneri rifiessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP) |
|--|---|
| Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) | € 12.400,82 |
| Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) | € 4.576,56 |
| Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 0,00 |
| Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma I lettera b) come sostituito dall'art. I della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) | € 6.165,38 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL del 29/11/2007) | € 0,00 |
| Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) | € 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 23.142,76 |

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Bombina Carmela GIUDICE

Il D.S.G.A.
Antonino TORTORA

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore dott.ssa Bombina Carmela Giudice

.....

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Vincenza Stigliano

Sig.ra Concetta Dattoli

Sig. Vincenzo Vitelli

SINDACATI TERRITORIALI

FLC/CGIL SCUOLA.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

Il presente contratto integrativo è composto da n. 21 (ventuno) fogli.
Copia del presente contratto viene consegnata a tutti i contraenti.